



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

DIVISIONE PNM II - GESTIONE AREE PROTETTE
IL DIRIGENTE

Al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
info.parcoabruzzo@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e
Parchi (DPD021)
dpd021@pec.regione.abruzzo.it
DPC - Dipartimento Territorio Ambiente,
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Lazio
Direzione Ambiente
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it
Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica
vas@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Molise
Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) – procedura ai sensi dell'art. 12 della Legge 394/91. Procedura di VAS del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (art. 14 co. 1 D.Lgs. n. 152/2006).

Si fa riferimento alla comunicazione di codesto Parco nazionale, prot. 0012316/2022 del 07/09/2022, in merito all'avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 12 della Legge 394/91, di adozione da parte dell'Ente ed approvazione da parte delle Regioni territorialmente competenti del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, nonché alla nota della Regione Abruzzo prot. n. 0307479/22 del 19/08/2022 - Codice pratica: 21/0220350 – con la quale è stato avviato l'iter di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano, con la messa a disposizione per la consultazione la documentazione di VAS.

Con riferimento all'iter condotto da codesto Ente Parco si prende atto dei diversi passaggi procedurali posti in essere, con particolare riferimento al coinvolgimento degli Enti locali e all'attivazione della procedura integrata VAS-VInCA.

In considerazione del fatto che il Piano attualmente in esame risulta essere un aggiornamento rispetto a quello adottato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n.19/2010, previo parere favorevole della Comunità del Parco di cui alla seduta del 25 settembre 2010, potrebbe risultare opportuno che a valle della fase di osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, e fatta salva la prescritta intesa con i Comuni interessati per le Zone D di Piano, si possa perfezionare un nuovo parere da parte della Comunità del Parco, sulla versione aggiornata del piano in fase di approvazione.

Con riferimento al procedimento di partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge 394/91, nonché alla fase partecipativa prevista nella Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene di avanzare le seguenti osservazioni ai contenuti delle **Norme Tecniche di Attuazione del Piano** (documento n. 6. Norme tecniche).

Articolo 5:

Sebbene l'articolo sia denominato “*Durata*”, all'interno dello stesso non si specifica un periodo di durata del Piano. A riguardo si evidenzia che il Piano continua a mantenere la sua validità indipendentemente dal fatto che venga aggiornato o meno. La Legge 394/91 s.m.i., all'art. 12, comma 6, prevede che il Piano sia aggiornato almeno ogni 10 anni. Valutare pertanto una riformulazione dell'articolo in tal senso ed una ridenominazione del titolo dell'articolo (es. “*Aggiornamento*”).

Articolo 7:

Comma 1, lett. f) - Si richiede di valutare l'inserimento della previsione “*non autorizzate dall'Ente parco*” al fine di consentire attività pubblicitarie intese come indicazioni per il raggiungimento di strutture ricettive a conduzione privata presenti nel Parco (Agriturismi, hotel, ristoranti B&B, ecc.). La formulazione proposta è la medesima prevista dall'art. 11, comma 3, lettera f) della 394/1991 s.m.i. Qualora la presente osservazione fosse accolta è necessario attuare una verifica anche nello schema di Regolamento, posto in consultazione.

Articolo 8:

Comma 1: appare necessario un rimando all'articolo 12, comma 2, lettera a) della L. 394/1991 s.m.i. per meglio contestualizzare quali sono gli interventi ammissibili nelle “*riserve integrali*”. In particolare è importante considerare che la legge quadro individua specifiche tipologie di interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 ammissibili nelle diverse Zone di Piano.

A riguardo, tenendo conto delle primarie esigenze di sicurezza pubblica e la necessità di mantenimento delle idonee condizioni igienico-sanitarie, risulta possibile prevedere per le sole strutture legittimamente esistenti, l'attuazione di interventi volti al mantenimento della funzionalità e della sicurezza delle stesse, nonché l'adeguamento sismico, igienico-sanitario e tecnologico dei locali rispetto alle recenti disposizioni di legge in materia. Tra queste fattispecie, per i rifugi, possono rientrare anche gli interventi previsti dall'art. 30, comma 2, della NTA.

Non sono in ogni caso consentiti la realizzazione di ampliamenti di superficie, volumetrici o variazioni di sagoma e prospetti e/o capacità ricettiva in rifugi o edifici con vocazione abitativa/ristoro presenti in zona A, fatta salva la possibilità di installazione di meri vani tecnici, strettamente necessari al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Comma 3: andrebbe dettagliato cosa intende per “... *attività condotte od autorizzate dall'Ente Parco*”, in particolare in relazione alle finalità ed alle eventuali interazioni con le zone di tutela integrale.

Articolo 9:

Comma 1: Appare necessario adottare un rimando all'articolo 12, comma 2, lettera b) della L. 394/1991 s.m.i. per meglio contestualizzare quali sono gli interventi ammissibili nelle "riserve generali orientate".

In analogia a quanto suggerito per l'articolo 8, si potrà valutare la possibilità di garantire interventi volti al mantenimento della funzionalità e della sicurezza delle strutture preesistenti, sulla base delle limitazioni già richiamate, ovvero del mantenimento della superficie, della volumetria e della cubatura, della sagoma, dei prospetti e della capacità recettiva delle strutture legittimamente esistenti. Non è possibile il cambio di destinazione d'uso.

Comma 2, lettera d): Andrebbe specificato cosa si intenda per "modeste strutture", anche in considerazione degli obiettivi di tutela previsti dalla lettera b), del comma 2, dell'art. 12 della legge quadro, che prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzazioni produttive tradizionali del territorio e la realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie.

Comma 2, lettera e): Alla lettera e) del comma 2, viene fatto riferimento alla possibilità di attuare interventi di restauro conservativo (".. *nonché il restauro conservativo*"). Tale tipologia di intervento edilizio, così come declinato, non è tra quelli ammissibili nelle zone di cui all'art. 12, c. 2, lett b) della Legge 394/91 nelle Riserve generali orientate, nelle quali sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 380/2001.

Valutare pertanto se la tipologia di intervento di risanamento conservativo possa essere intesa come intervento necessario a garantire la funzionalità e sicurezza della struttura, in analogia a quanto osservato per l'articolo 8.

Comma 3: sostituire "finalizzati prioritariamente" con "indirizzati prioritariamente"

Articolo 10:

Comma 1: risulta necessario prevedere un rimando all'articolo 12, comma 2, lettera c) della L. 394/1991 s.m.i. per meglio contestualizzare quali sono gli interventi ammissibili nelle "aree di protezione".

Comma 2, lettera d): andrebbe specificato cosa si intenda per "modeste infrastrutture", anche in considerazione degli obiettivi di tutela previsti dalla lettera c), del comma 2, dell'art. 12 della legge quadro, che prevede tra l'altro la possibilità di utilizzazioni tradizionali del territorio, secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la produzione artigianale di qualità.

Comma 3: si segnala un possibile errore nel rimando all'articolo 8, comma 3, per gli interventi selvicolturali.

Articolo 11:

Comma 1: risulta necessario prevedere un rimando all'articolo 12, comma 2, lettera d) della L. 394/1991 s.m.i. per meglio contestualizzare quali sono gli interventi ammissibili nelle "aree di promozione economica e sociale".

Articolo 15:

Comma 3: Si suggerisce di valutare la seguente riformulazione del testo:

3. Le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle misure di conservazione, anche nel caso di eventuali aggiornamenti ed integrazioni di quelle già individuate al comma 2, sono integrate automaticamente nelle NTA del Piano e nel Regolamento del Parco, garantendone la loro immediata efficacia.

Comma 4: si evidenzia che le procedure di aggiornamento del Piano possono avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 6, della Legge 394/1991 s.m.i.; pertanto anche in funzione

della riformulazione proposta al comma 3 si suggerisce di ridefinire il contenuto del comma 4, come segue:

4. *Nelle more degli aggiornamenti del Piano e del Regolamento, l'Ente procederà alla ricognizione annuale di modifiche eventualmente intervenute nelle misure di conservazione di cui al comma 2, provvedendo, se necessario, alla redazione di un documento di aggiornamento relativo alle modifiche sopravvenute, la cui diretta applicazione rientra negli obblighi previsti dall'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva 92/43/CEE. Le modifiche eventualmente sopravvenute saranno poi formalmente integrate nell'aggiornamento della normativa del Parco da espletarsi ai sensi dell'art. 11 e 12 della Legge 394/91 s.m.i.*

L'integrazione proposta al comma 3 e la riformulazione del comma 4, hanno pertanto l'obiettivo di consentire la diretta l'applicazione degli eventuali aggiornamenti degli Obiettivi e delle Misure di Conservazione dei 5 siti Natura 2000 presenti, anche nelle more del formale aggiornamento del Piano e Regolamento del Parco.

Quanto sopra, anche in considerazione della necessità di addivenire ad un futuro adeguamento delle Misure e degli Obiettivi di Conservazione dei siti Natura 2000, in coerenza con le recenti richieste dell'Unione europea.

Articolo 16:

Comma 2: Non è chiaro in che contesto, se non nel Piano e nel Regolamento, si possa attuare quanto previsto nel presente comma. Manca inoltre il riferimento alla cartografia di Piano in cui sono indicati i citati elementi.

Comma 2 Bis: si segnala che due distinti commi del presente articolo sono individuati con il numero identificativo 2.

Comma 3: Si segnala la mancanza di un chiaro riferimento, anche alla luce del combinato disposto con il comma 2 bis, sul prelievo per uso idropotabile tramite pozzi delle acque sotterranee. Andrebbe pertanto chiarito se il prelievo idropotabile è attuato solo mediante derivazione di acque superficiale senza la possibilità di emungimento in falda.

Articolo 17:

Comma 2: Non è chiaro se è intenzione dell'Ente prevedere la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici oppure se gli accordi di cui si parla riguardano solo quelli già esistenti

Comma 4: la frase "*Specifiche deroghe potranno essere concesse dall'Ente, tenuto conto della tutela degli habitat*" appare troppo generica; sarebbe opportuno specificare in modo più dettagliato la natura e le motivazioni delle deroghe da concedere.

Articolo 18:

Si suggerisce di inserire un richiamo generale al divieto generale di introduzione di specie alloctone, tenendo in considerazione le indicazioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.230, nonché quelle generali del DPR 357/97 s.m.i.

Potrebbe essere opportuno richiamare sia nelle NTA che nel Regolamento un meccanismo di prevenzione per la preventiva individuazione di specie alloctone invasive.

Nel Regolamento potranno essere specificate le modalità e le eccezioni di introduzione e detenzione nel parco degli animali di affezione e di quelli utilizzati a scopo di allevamento.

Articolo 20:

Comma 1: nell'articolo è detto "*laddove ammessa*": è necessario però che in questo comma venga chiarito in quali Zone del Parco sono ammessi gli interventi selvicolturali ed ogni altro intervento sui boschi e le foreste.

Comma 3: dopo “*Fatte salve le indicazioni e le prescrizioni per le singole zone di cui agli artt. 8, 9 e 10*” aggiungere “*e 15*”.

Inoltre, si rende necessario una riflessione in merito alle estensioni massime di tagliata per boschi cedui e fustaie, in funzione delle norme regionali attualmente in vigore.

Ad esempio, la previsione inserita risulterebbe in contrasto con quanto previsto dall'art 19 del “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*” della Regione Lazio, che individua una superficie massima delle tagliate di utilizzazione finale, “*da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, pari a:*

- a) 2,5 ettari per le fustaie coetanee a taglio raso;*
- b) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;*
- c) 20 ettari per i cedui di castagno;*
- d) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie.”*

Per quanto concerne le altre regioni territorialmente competenti (Abruzzo e Molise) non è stato possibile effettuare un confronto diretto, in quanto la regione Abruzzo risulta sprovvista di Regolamento forestale regionale e per la regione Molise la disciplina è demandata ai “Piani forestali territoriali”. Al fine di armonizzare la regolamentazione, si suggerisce di prevedere anche un richiamo diretto alle norme/previsioni regionali, qualora più restrittive di quelle in vigore in area parco.

Si evidenzia, inoltre, che alcuni tipi di taglio forestale possono essere esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza, condotta almeno fino alla fase di screening o di pre-valutazione regionale. Ad oggi risulta ad esempio, che l'attuale formulazione del regolamento forestale della Regione Lazio, preveda forma di esclusione dalla VIncA; tale aspetto si pone in contrasto con l'EU Pilot 6730/14 ENV. Nelle more della revisione del regolamento forestale della Regione Lazio risulta pertanto fondamentale che per tutti gli interventi forestali all'interno dell'area parco sia garantita l'espletamento della valutazione di incidenza.

Articolo 21:

Comma 4: sarebbe opportuno specificare che il divieto di introduzione di specie vegetali alloctone sia limitato ai contesti naturali, onde evitare di non consentire di seminare in giardini, vasi, aiuole pubblici o privati piante ornamentali. In alternativa, si potrebbe specificare che in tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione di determinate specie alloctone - in funzione della loro capacità di disseminazione, propagazione e accrescimento in ambiente naturale- rimandando tale disciplina al Regolamento che dovrà essere correlato, in allegato, dall'elenco delle specie per le quali è vietata l'introduzione.

Articolo 23:

Comma 1: si suggerisce di inserire direttamente come Zona A i nuclei di faggete vetuste situati all'interno del territorio del Parco, individuati nella Tav. 12 e riconosciuti come patrimonio mondiale UNESCO, in quanto sugli stessi è prevista in questo stesso articolo 23 l'applicazione della disciplina dettata dal Piano e dal Regolamento per le Zone A (riserva integrale), indipendentemente dalla loro effettiva collocazione.

Infatti, sebbene tali aree non siano direttamente connesse alla zone *core* del Parco e pertanto una mancata zonizzazione come A è giustificabile dal punto di vista tecnico, l'applicazione della medesima normativa prevista per le zone a tutela integrale, seppure ubicate in altre zone di piano, potrebbe comportare possibili criticità gestionali rispetto alle richieste degli Enti locali.

Articolo 25:

Comma 6: In merito al comma 6 relativo al divieto generalizzato di aperture di nuove strade ed asfaltatura di quelle esistenti, si segnala di valutare l'inserimento di una previsione che consenta, al fine di prevenire fenomeni di dissesto e avendo la necessità garantire la sicurezza pubblica, la possibilità di stabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica, senza l'utilizzo di materiale bituminoso o cementizio, di tratti di strade a fondo naturale (.es alcune carrarecce, tratturi o piste forestali).

Comma 7: andrebbe previsto uno specifico rimando al Decreto Ministeriale dd. 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" prevede infatti all'art. 5, comma 1, lett. m), la possibilità di realizzazione di impianti a fune e piste da sci nelle ZPS solo qualora "...previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza".

Nella formulazione proposta infatti, non essendo direttamente noti gli strumenti di pianificazione vigenti ed il loro iter approvativo, potrebbe configurarsi come possibile la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci "previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione delle misure generali di conservazione adottate con D.G.R. Abruzzo n. 877 del 27.12.2016", con slittamento del termine fissato dal citato articolo 5, comma 1, lettera m) del DM 17/10/2007). Deve pertanto essere specificato che la realizzabilità di impianti a fune e piste da sci nella ZPS, e fermo restando la disciplina di tutela delle diverse zone, è strettamente limitata ai progetti contenuti negli strumenti di pianificazioni assoggettati a VInCA entro la data del 17.10.2007.

In coerenza con il DM "Criteri minimi" e previa valutazione di incidenza positiva, rimane ferma la possibilità di attuare interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.

Sempre sul tema di cui al comma 7 si aggiunge che né nella VInCA, né nella VAS si è riscontrato un rimando alla valutazione di eventuali impatti generati da progetti di realizzazione di impianti a fune e nuove piste all'interno del territorio del parco.

Articolo 34

Comma 4: Andrebbe chiarito cosa si intende per procedura di "Nulla Osta semplificata" e su quali interventi questa forma di semplificazione sia applicabile. Tra i documenti in consultazione non risulta disponibile alcun allegato nel quale venga affrontata tale procedura.

Articolo 35:

Comma 1: Non è presente tra i documenti "l'allegato 1 alle presenti norme", che si ipotizza sia il documento esplicativo della procedura di Nulla Osta semplificata.

Articolo 38:

Comma 3: si rimanda a quanto già osservato per l'articolo 7, comma 1, lettera f.) in merito alla possibilità di consentire l'apposizione di cartellonistica per la localizzazione di strutture recettive, attrazioni turistiche o similari.

Rapporto tra il Piano del Parco, la pianificazione e la normativa di settore

Sarebbe opportuno specificare nelle NTA come il Piano si rapporti con la pianificazione e la normativa di settore riguardante, ad esempio, la tutela e la difesa del suolo, la salvaguardia dei beni paesaggistici, ecc.

Rapporto tra Habitat di interesse comunitario e trasformazioni consentite nelle zone del Parco

Sarebbe opportuno specificare nelle NTA come il Piano intende tutelare, valorizzare e salvaguardare gli Habitat di interesse Comunitario riportati all'interno della Tav. 11a - Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat areali e della Tav. 11b - Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat puntuali.

Nello specifico, oltre all'inderogabile espletamento della Valutazione di Incidenza, sarebbe opportuno l'inserimento nelle NTA di specifiche prescrizioni, vincoli o divieti aprioristici sulla trasformabilità delle aree ricadenti in habitat di interesse comunitario, così come individuati nella cartografia di piano. Si osserva, ad esempio, che nelle Zone D dei centri urbani di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea le due tavole in questione rilevano la presenza di Habitat di interesse Comunitario. Tali specifiche dovranno essere previste per ogni altra zona del Parco caratterizzata dalla presenza di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, qualora le norme di piano prevedano per tali aree forme di trasformabilità.

Regolamento

Con riferimento al Regolamento, allegato quale documento al Piano, si evidenzia che eventuali osservazioni o modifiche richieste nelle osservazioni di cui sopra, non è da intendersi quale avvio dell'istruttoria ministeriale ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/91. Tale istruttoria dovrà essere avviata sulla base delle modalità previste dal citato articolo 11, in fase avanzata di approvazione del piano o a seguito dell'approvazione dello stesso.

Con riferimento al tema del Regolamento, con nota ministeriale prot. 99737 del 17.09.2021, recante *“Id: 6271] Gti Vas Piani e Programmi Regionali / Locali – Processo di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) - Osservazioni Al Rapporto Preliminare”* è stato comunicato che *“Le NTA contengono, infatti, il Regolamento del Parco di cui alla Deliberazione n. 5 del 12.02.2011. Si segnala in merito a tale aspetto, che il Regolamento del Parco in questione si discosta dal Format di Regolamento elaborato da questo Ministero e trasmesso a tutti i Parchi nazionali con circolare prot. 26678/PNM del 24.12.2014.”*

Al riguardo si segnala che la nuova bozza di Regolamento allegata al Piano, in fase di consultazione, continua a discostarsi dal Format ministeriale proposto.

Al fine dello snellimento delle procedure amministrative, si segnala la possibilità da parte delle Regioni territorialmente competenti di stipulare accordi convenzionali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, per l'affidamento all'Ente Parco della procedura di valutazione di incidenza per i siti Natura 2000 ricadenti nel perimetro dell'area protetta nazionale. La sottoscrizione di tali accordi consentirebbe all'Ente Parco di unificare in un unico procedimento il rilascio del parere di VInCA, che sostituirebbe il “sentito” di Valutazione di Incidenza previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/97, e quello di nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

Si suggerisce di prevedere tale possibilità anche nello schema di regolamento del Parco, anche in considerazione del fatto che ai sensi delle Linee guida valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019), non è possibile concludere una VInCA in assenza del parere del Soggetto gestore del sito Natura 2000.

Dott. Antonio Maturani
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)